Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 3 DICEMBRE 1935-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 per cento della ferrovia Udine-Pontebba sorteggiate nella 60ª estrazione del 20 novembre 1935-XIV.

(6046)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 2016.
Fusione dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica in un Regio corpo di truppe coloniali della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;
Visto il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377, che approva l'ordinamento giudiziario militare per le Colonie;
Visto il R. decreto 10 dicembre 1931, n. 1762, che approva le tabelle organiche del Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, che approva gli organici della Divisione carabinieri Reali della Tripolitania;
Visto il R. decreto 20 luglio 1934, n. 1500, relativo all'istituzione dei distretti militari di Tripoli e di Bengasi;
Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1372, relativa all'istituzione di un Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia;
Inteso il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica vengono riuniti in un solo Regio corpo che assume la denominazione « Regio corpo di truppe coloniali della Libia » e comprende:

a) Comandi:
— 1 comando del Regio corpo di truppe coloniali della Libia;
— 1 comando militare della Libia orientale, con sede a Bengasi;
— 1 comando di artiglieria della Libia;
— 1 comando del genio della Libia;

b) Truppe:

1° Carabinieri Reali:
l'ordinamento e l'organico dell'Arma saranno determinati con apposito provvedimento;

2° Fanteria:
— 2 reggimenti di fanteria d'Africa;
— 5 reggimenti di fanteria coloniale;
— 1 deposito truppe sahariane;
— 7 gruppi sahariani;
— 2 compagnie auto-sahariane;
— 3 compagnie presidiarie;
— 1 plotone presidiario;

3° Cavalleria:
— 2 gruppi di squadroni di cavalleria coloniale;
4° Artiglieria:
— 2 reggimenti di artiglieria coloniale;
5° Genio:
— 1 reggimento genio.

I reggimenti di fanteria d'Africa sono formati da un comando, un battaglione cacciatori carristi, un battaglione camicie nere permanenti ed un deposito coloniale.

I reggimenti di fanteria e di artiglieria coloniale ed il reggimento del genio si compongono di un comando, di un numero vario di battaglioni o gruppi e di un deposito territoriale, che può eventualmente costituire un deposito succursale presso uno o più reparti distaccati.

Ciascun gruppo di squadroni di cavalleria coloniale si compone di un comando e di un numero vario di squadroni savari o sphais.

c) *Distretti militari*:
— 2 distretti militari con sedi a Tripoli e Bengasi;

d) *Servizi*:
1° Servizio di artiglieria:
— 1 direzione di artiglieria della Libia con sede a Tripoli e con una sezione staccata a Bengasi e magazzini e laboratori dipendenti;
2° Servizio del genio:
— 1 direzione del genio della Libia con sede a Tripoli e con una sezione staccata a Bengasi ed uffici e magazzini dipendenti;
3° Servizio di sanità:
— 1 direzione di sanità militare della Libia in Tripoli (con annessa farmacia e magazzino materiale sanitario);
— 1 ufficio di sanità in Bengasi;
— 1 compagnia di sanità;
— 1 sezione staccata di magazzino materiale sanitario e farmaceutico a Bengasi;
4° Servizio di commissariato.
— 1 direzione di commissariato militare della Libia con sede a Tripoli e con una sezione staccata a Bengasi ed eventuali uffici dipendenti;
— 1 compagnia di sussistenza;
— stabilimenti vari di commissariato;
5° Servizio automobilistico.
— 1 centro automobilistico della Libia che comprende un comando, due gruppi di cui uno permanentemente distaccato a Bengasi, officine, magazzini e depositi di materiali.
6° 1 Centro rifornimento quadrupedi.

Art. 2. — L'organico complessivo del personale militare e civile del Regio corpo di truppe coloniali della Libia, esclusi i carabinieri Reali e tenuto conto delle disposizioni dell'art. 58 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, è il seguente.

— generale di divisione o di brigata comandante del Regio corpo	1
— generale di brigata	1
— colonnelli delle varie armi	11
— colonnelli o tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	3
— tenenti colonnelli e maggiori delle varie armi e corpi — primi seniori e seniori dei battaglioni camicie nere permanenti	66
— capitani delle varie armi e corpi — centurioni dei battaglioni camicie nere permanenti	303
— tenenti e sottotenenti delle varie armi e corpi — capimanipolo e sottocapimanipolo dei battaglioni camicie nere permanenti	433
— funzionari ed impiegati civili di ruolo ed a contratto	222
— marescialli delle varie armi e corpi e — aiutanti dei battaglioni camicie nere permanenti	159
— sergenti maggiori e sergenti delle varie armi e corpi — primi capisquadra e capisquadra dei battaglioni camicie nere permanenti	907
— capi operai, magazzinieri, capisquadra e magazzinieri nazionali a contratto, operai nazionali ed indigeni	447
— militari di truppa nazionale e militi dei battagl. camicie nere permanenti	5339
— militari di truppa indigeni	13017

In tale organico sono compresi 4 tenenti colonnelli o maggiori e 30 capitani delle varie armi appartenenti al ruolo mobilitazione.

È pure compreso il personale militare e civile addetto all'ufficio degli affari amministrativi militari presso la Direzione di governo per gli affari di finanza e quello della giustizia militare stabilito dall'ordinamento giudiziario militare per le colonie, approvato con R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2377.

Art. 3. — La suddivisione degli elementi del Regio corpo di truppe coloniali della Libia, di cui all'art. 1, in minori reparti od elementi ed il numero degli uffici e stabilimenti previsti nel predetto articolo, ove non siano in esso specificatamente indicati, saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie, da registrarsi alla Corte dei conti, emanato di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze.

Con lo stesso decreto saranno approvate le tabelle graduali e numeriche per la ripartizione del personale fissato dall'art. 2 fra i comandi e gli elementi dai quali risulta costituito il Regio corpo di truppe coloniali della Libia.

Art. 4. — Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1935, però l'organizzazione da esso prevista verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per le colonie.

Art. 5. — È data sanatoria per la costituzione dei reggimenti delle varie armi e la soppressione degli uffici di amministrazione dei comandi dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, effettuate dal 1° luglio 1934.

È data pure sanatoria per tutti gli altri provvedimenti attuati dalla stessa data per l'organizzazione dei due Regi corpi.

Art. 6. — In via transitoria il Regio corpo di truppe coloniali della Libia comprenderà, in aggiunta al personale specificato all'art. 2, il seguente personale del Regio esercito in servizio presso il Comando di aeronautica della Libia:

— ufficiali	5
— sottufficiali	54
— truppa nazionale	246

Tale personale dovrà essere gradatamente sostituito con quello della Regia aeronautica secondo disposizioni particolari da emanarsi dal Governatore generale della Libia.

Art. 7. — In quanto non contrasti con il presente decreto, l'ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, e sucessive modificazioni, rimane in vigore per il Regio corpo di truppe coloniali della Libia salvo quegli adattamenti e quelle modificazioni che potranno essere disposte ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, fog. 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. **2017**.
Modificazioni alla tariffa della tassa sugli affari in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999;
Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1174, approvante le norme relative alla tassa sugli affari per la Colonia Eritrea e la annessa tariffa ed il R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1853, che vi apporta alcune modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I diritti notarili di cui all'avvertenza posta a margine dell'art. 1 della tariffa sulla tassa affari saranno dovuti nella misura prevista nel Regno dalla legge in data 7 aprile 1921, n. 349, e dalle sue successive modificazioni;

Art. 2. — L'art. 8 della tariffa è sostituito dal seguente:

« Ricevute o quietanze ordinarie, fatture, note, conti, distinte e simili, anche sprovvisti di sottoscrizione ed altri equivalenti documenti, sono soggetti alle tasse di bollo stabilite dalle leggi del Regno con le modalità dalle stesse prescritte.

« I duplicati, quando risulti assolta la tassa sull'originale in somma superiore a L. 1, sono soggetti alla sola tassa fissa di L. 1 ».

Art. 3. — La tassa proporzionale per gli appalti e forniture di qualsiasi genere e cessioni relative, di cui all'art. 11 della tariffa, è elevata a L. 1, per ogni 100 lire.

Art. 4. — La tassa fissa per le petizioni, istanze e ricorsi di cui all'art. 35 della tariffa è elevata a L. 2.

Art. 5. — L'art. 12 della tariffa è sostituito dal seguente:

« Atti giudiziari — *a*) civili.

« Istanze, citazioni, verbali di ogni specie, decreti, perizie, comparse conclusionali e note aggiunte, sentenze, ordinanze ed in genere qualsiasi altro atto riguardante la giurisdizione:

a) dei conciliatori . . . . L. 2 —

b) del giudice della Colonia e dei commissari regionali per cause di valore non superiore a L. 1500 . . . » 3 —

c) del giudice della Colonia per cause di valore superiore alle L. 1500, dei commissari regionali per cause di valore superiore alle L. 1500 o di valore indeterminato, degli arbitri e per gli atti di volontaria ed onoraria giurisdizione . . . . » 5 — ».

Art. 6. — La tassa fissa per i certificati, dichiarazioni, attestati, permessi ed altri simili scritti di cui all'art. 36 della tariffa è elevata a L. 2.

Art. 7. — La tassa fissa di L. 1,30 per i piani, tipi e disegni, dimostrazioni, calcoli, ecc. di cui all'art. 37 della tariffa è sostituita dalla seguente:

« Fino alle dimensioni di decimetri quadrati 14 . L. 2 —

« Da 14 a 30 decimetri quadrati . . . . . » 3 —

« Per ogni maggior dimensione . . . . . » 5 —

Art. 8. — La tassa fissa di L. 0,05 sui biglietti di teatri, di cinematografi, e per ingresso in luoghi chiusi in cui si diano spettacoli ed altri trattenimenti pubblici, di cui all'art. 48 della tariffa, è sostituita dalla seguente:

« Quando il costo complessivo del biglietto d'ingresso compreso quello per l'occupazione del posto, poltrone, ecc.:

a) non supera le lire 1 . . . . L. 0,10

b) supera L. 1 e non le 3 lire . . . . . » 0,20

c) supera le L. 3 e non le 5 lire . . . . » 0,30

d) supera le lire 5 . . . . » 0,50

« Per i biglietti dei palchi e per gli abbonamenti la tassa sarà applicata in ragione del 10 % sul loro prezzo ».

Art. 9. — La tassa sulle carte da giuoco di cui all'art. 49 della tariffa è sostituita dalla seguente:

« Per ogni mazzo di 40 carte o meno . . . . L. 2 —

« Per ogni mazzo di un numero maggiore di 40 carte » 3 — ».

Art. 10. — Alla tariffa sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 50. — Stampati e manoscritti su carta affissi al pubblico: avvisi illustrati con figure concernenti pubblici spettacoli:

fino alla dimensione di decimetri quadrati 25 . L. 0,05

superiori a 25 e non a 70 decimetri quadrati . . . » 0,10

superiori a 70 decimetri quadrati e non a un metro quadrato . . . . » 0,25

superiori a un metro quadrato . . . . » 0,50

« Quando gli atti di cui contro siano destinati per la loro natura o per loro contesto a rimanere affissi per più di un giorno, la tassa viene raddoppiata.

« Modo di pagamento della tassa; mediante apposizione di marche.

« Art. 51. — Avvisi, tabelle e targhe fatte mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materie diverse dalla carta; per ogni esemplare:

fino alla dimensione di 25 decimetri quadrati: (tassa fissa) . . . . L. 0,50

fino alla dimensione non superiore a 70 decimetri quadrati . . . . » 1 —

fino alla dimensione non superiore a un metro quadrato . . . . » 2 —

per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato . . . . » 2 —

« La tassa si riscuote mediante versamento diretto, previa denuncia contenente il testo dell'avviso, della tabella o della targa indicante la sua superficie, il nome e cognome e il domicilio dell'esponente e i luoghi di esposizione di ogni esemplare.

« Dalla tassa di cui al presente articolo sono esenti, perchè non aventi carattere di avvisi al pubblico:

a) le iscrizioni, insegne e targhe destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria, affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio;

b) le iscrizioni funerarie e monumentali.

« Art. 52. — Autorizzazioni per l'estrazione di tombole o lotterie: per ogni autorizzazione . . . . L. 10 —

« Modo di pagamento della tassa: mediante versamento diretto.

« Del pagamento dovrà farsi annotazione sul decreto di autorizzazione ».

« Art. 53. — Biglietti o cartelle per tombole, lotterie o fiere di beneficienza:

per ogni biglietto o cartella . . . . . . L. 0,05

« Modo di pagamento della tassa: mediante versamento diretto.

« Del pagamento della tassa sarà fatta annotazione sul decreto di autorizzazione ».

Art. 11. — Il presente decreto andrà in vigore nel trentesimo giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, foglio 145. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. **2018**.

Fissazione della paga giornaliera coloniale ai militari di truppa in servizio in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1935, n. 948, che dà facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, relativo all'ordinamento amministrativo per la Somalia Italiana, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 812, relativo all'impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1935, n. 918, concernente il soprassoldo coloniale ai militi e graduati delle divisioni camicie nere per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° agosto 1935 e fino al 30 giugno 1936 è sospesa l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di paghe giornaliere e di soprassoldi coloniali ai caporali maggiori, caporali e soldati ed ai pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio in Eritrea ed in Somalia sia nelle truppe coloniali sia presso comandi, reparti e servizi organici metropolitani del Regio esercito e nelle divisioni camicie nere mobilitate.

Ai detti militari è dovuta una paga giornaliera coloniale nella seguente misura:

	Eritrea	Somalia
caporal maggiore e vice capo squadra .	L. 7	L. 8
caporale e camicia nera scelta	» 6	» 7
soldato e camicia nera	» 5	» 6

Le rafferme coloniali non danno diritto ad aumento di paga.

Art. 2. — La paga di cui all'articolo precedente decorre dalla data dell'imbarco per la Colonia. Però ai caporali maggiori, caporali e soldati ed ai pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale appartenenti a comandi, reparti e servizi organici metropolitani del Regio esercito mobilitati ed alle divisioni camicie nere mobilitate, è dovuta, dal giorno di mobilitazione del relativo comando, reparto o servizio a quello precedente all'imbarco, la paga giornaliera coloniale stabilita dall'art. 1 per i militari di truppa in servizio in Eritrea ridotta a due terzi.

Art. 3. — La paga di cui all'art. 1 cessa dalla data di sbarco nel Regno per i militari che rimpatriano senza diritto a licenza coloniale ordinaria.

In caso contrario è conservata fino al termine della licenza di rimpatrio, anche se concessa ai soli effetti amministrativi.

Per i militari di truppa in servizio di leva o richiamati alle armi nella colonia di residenza la paga giornaliera coloniale cessa dalla data di congedamento ove non eleggano domicilio nel Regno.

Art. 4. — Per i militari volontari delle truppe coloniali la paga giornaliera coloniale è sospesa durante la licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio esclusi i giorni di viaggio.

Art. 5. — Ai graduati ed ai militari di truppa è ritenuta, per addebiti fatti dall'Amministrazione, la metà della paga giornaliera coloniale se celibi o vedovi senza prole, un quarto della paga stessa se coniugati o vedovi con prole o celibi con prole legalmente riconosciuta.

Art. 6. — La paga giornaliera coloniale è ridotta ad un quarto per i militari puniti di camera di punizione di rigore ed alla metà per quelli puniti di camera di punizione semplice.

Disposizione transitoria.

Art. 7. — Ai soldati delle truppe coloniali dell'Eritrea che al 1° agosto 1935 erano già stati ammessi al trattamento dei raffermati è conservata, da tale data e fino all'eventuale promozione a caporale, a titolo di assegno personale giornaliero, netto da qualsiasi riduzione, la differenza di L. 0,35 fra l'importo complessivo della paga giornaliera e del soprassoldo coloniale di cui all'art. 36 del R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e la paga giornaliera coloniale stabilita dall'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. **2019**.

Autorizzazione al comune di S. Agata di Militello ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1775, col quale sono stati ricostituiti i comuni di Militello Rosmarino e San Marco d'Alunzio;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico. — Il comune di S. Agata di Militello è autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1937 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 novembre 1935-XIV, n. **2020**.

Iscrizione del rimorchiatore « Sciacca » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il rimorchiatore denominato « Salerno » di tonnellate 74,95 di stazza lorda, acquistato dalla Regia marina dalla Società « Carboni » di Messina, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato fra le navi di uso locale, assumendo il nome di « Sciacca », a datare dal 18 ottobre 1935-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. **2021**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pio XI » con sede in Bresso (Milano).

N. 2021. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pio XI », con sede in Bresso, provincia di Milano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1935-XIV.

Determinazione dei premi da assegnarsi ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di settembre 1935-XIII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente l'istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio 314, concernente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;
Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti addì 8 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;
Visto il R. decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 637, che proroga le provvidenze contenute nel R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;
Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico. — I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di settembre 1935 sono fissati per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) Per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª categoria . . . . L. 1,70 per chilogramma
2ª » . . . . » 1,20 » »
3ª » . . . . » 0,70 » »

b) Per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:

1ª categoria . . . . L. 0,70 per chilogramma
2ª » . . . . » 0,20 » »
3ª » . . . . » — » »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(6065)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1935-XIII.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pescia ad assorbire la Banca popolare di Valdinievole.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Considerato che la Cassa di risparmio di Pescia e la Banca popolare di Valdinievole con sede in Monsummano, hanno fatto domanda di essere autorizzate a procedere alla fusione della Banca suddetta con la Cassa di risparmio di Pescia,
Veduti gli accordi intervenuti fra i due Enti e le rispettive deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pescia del 9 giugno 1935 e dell'assemblea dei soci della Banca popolare di Valdinievole del 26 maggio 1935;
Visto il decreto 9 ottobre 1935, con il quale il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia, ha dichiarato di pubblico interesse la fusione fra i due Enti predetti, ai fini dell'applicabilità del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pescia, con sede in Pescia è autorizzata ad assorbire la Banca popolare di Valdinievole, ed a sostituirsi a quest'ultima nell'esercizio delle dipendenze nelle località di Pescia, Larciano e Cintolese con la chiusura delle altre dipendenze della Banca assorbita in Monsummano e Montecatini-Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste: ROSSONI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(6054)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1935-XIV.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Idroelettrica Piemonte » e « Elettricità Alta Italia ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, e l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873;

Vista l'istanza con la quale le Società anonime « Idroelettrica Piemonte » e « Elettricità Alta Italia » con sede in Torino espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime « Idroelettrica Piemonte » e « Elettricità Alta Italia » con sede in Torino, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione ed alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio è ridotto a quindici giorni purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e della abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali *La Gazzetta del Popolo* e *La Stampa* di Torino ed *Il Popolo d'Italia* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(6053)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1935-XIV.
Nuove autorizzazioni all'esercizio della caccia e dell'uccellagione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Decreta:

Art. 1. — Fino al 31 maggio 1936-XIV, è vietata la importazione di quaglie dall'estero ed è revocato il divieto di cui all'art. 31, comma *a*), del predetto testo unico per quel che riguarda i richiami.

Art. 2. — Fermo il divieto dell'uso del fucile, sono revocati, fino al 31 maggio 1936-XIV, quelli relativi alle cacce notturne, entro i limiti valevoli a realizzare concreti vantaggi nella presa di selvaggina.

Art. 3. — Gli amministratori delle Foreste demaniali, presi accordi con le Associazioni provinciali cacciatori, organizzeranno le battute che ritengano necessarie per la uccisione della selvaggina stanziale che possa a loro giudizio essere prelevata senza nocumento delle risorse faunistiche della zona.

Art. 4. — La caccia alle specie migratorie nelle Foreste demaniali potrà essere esercitata solo in appostamenti da chi ne faccia domanda all'amministratore della Foresta e da questo ritiri apposito permesso personale, dietro pagamento di un diritto fisso di L. 3 giornaliere.

L'uccellagione potrà essere esercitata coi mezzi di cui al presente decreto da chi ne faccia richiesta e ne ottenga il permesso secondo quanto si è stabilito nel precedente comma. Il diritto fisso da corrispondersi per ogni appostamento o mezzo di aucupio e per ogni giornata di esercizio, sarà di L. 10 per appostamento o mezzo.

Per la caccia e la uccellagione alle specie migratorie i termini di esercizio sono quelli di cui al presente decreto.

È sempre e comunque vietata la caccia con cani e a rastrello.

Art. 5. — Ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio venatorio nell'isola di Capri, nonchè nei Parchi nazionali, le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano nelle Foreste demaniali Latemar, Tarvisio, Postumia, Idria, Panovizza, Foreste del gruppo di Fiume, Testa d'Alpe, Marta-Sansone, Monte Subasio e Tomboli di Cecina.

Art. 6. — Fino al 31 maggio 1936-XIV, è sospesa ogni concessione di nuove bandite e riserve e relativi ampliamenti.

Art. 7. — I concessionari di riserve sono obbligati a intensificare al massimo possibile la uccisione o la cattura di selvaggina migratoria, opportunamente attrezzandosi, ovvero, quando non credano o non possano provvedere direttamente, prendendo accordi con la locale Sezione dell'Associazione provinciale cacciatori.

Art. 8. — Il commissario per l'applicazione del testo unico sulla caccia nelle nuove Provincie si uniformerà, per quel che concerne le riserve ivi esistenti, alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 9. — Le zone nelle quali l'esercizio venatorio è stato proibito ai sensi dell'art. 24 del surricordato testo unico, s'intendono aperte per la caccia e la cattura di specie migratorie, previe le istruzioni che impartirà la Federazione cacciatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(6056)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 41.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 460 — Data: 6 novembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Notar Ernesto Lima per conto di Pecoraino Caterina — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 50, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 20 giugno 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aosta — Intestazione. Falorsi Lina di Romualdo in Gagliotti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 3,50 %, prestito redimibile — Capitale L. 60.000, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 11 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza d'Imperia — Intestazione: Roverio Francesco per conto di Corradi Maria Lucrezia — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita 3,50 %, prestito redimibile — Capitale L. 40.000, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5973)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 18 dal 16 al 30 settembre 1935 - Anno XIII

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Locorotondo	B	—	1
Id.	Monopoli	O	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	—	1
Id.	Mel	B	—	1
Benevento	S. Salvatore Telesino	B	—	1
Id.	Moiano	B	—	1
Brindisi	Carovigno	B	—	1
Id.	Fasano	B	—	1
Campobasso	Montecilfone	B	—	1
Catania	Catania	O	—	1
Catanzaro	Vallefiorita	O	—	1
Id.	Zagarise	O	—	1
Cosenza	Cerchiara di Calabria	O	—	8
Id.	Cerreto	O	—	1
Foggia	Castelnuovo della D.	E	—	1
Id.	Cerignola	B	—	1
Id.	Ascoli Satriano	B	—	1
Gorizia	Gargaro	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	2	—
Mantova	Poggio Rusco	B	—	1
Matera	Grassano	S	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Napoli	Casalnuovo di Napoli	B	—	1
Id.	Torre Annunziata	B	—	1
Nuoro	Aritzo	O	—	1
Id.	Oliena	O	—	1
Palermo	Aliminusa	B	—	1
Perugia	Assisi	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	2
Pola	Canfanaro	B	—	2
Potenza	Acerenza	O	—	1
Id.	Abriola	O	—	1
Id.	Calvello	O	—	1
Id.	Melfi	B	—	1
Ragusa	Giarratana	E	—	1
Reggio di Calab.	Bianco	B	—	1
Reggio nell'Emil.	Gattatico	B	—	1
Rieti	Scandriglia	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Ariccia	B	1	—
Id.	Carpineto Romano	B	—	1
Id.	Rignano Flaminio	B	—	1
Id.	Roccapriora	B	—	2
Salerno	Montecorvino Rovella	B	—	1
Sassari	Bono	E	—	1
Id.	Pattada	O	—	1
Taranto	Castellaneta	O	—	1
Id.	Crispiano	O	—	1
Id.	Mottola	O	—	1
Terni	Narni	O	—	1
Trieste	Trieste	B	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	B	—	1
Id.	Valdagno	B	—	1
			3	58

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Belluno	Trichiana	B	—	1
Catanzaro	Rocca di Neto	B	—	1
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	—	2
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Id.	Manciano	B	—	2
Id.	Orbetello	B	1	—
Id.	Roccastrada	B	1	—
Macerata	Matelica	B	—	1
Roma	Tivoli	B	—	1
Sassari	Sassari	B	—	4
			3	12

Afta epizootica

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Borghetto di Borbera	B	3	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Murisengo	B	1	—
Id.	Odalengo Grande	B	1	—
Id.	Ponzano Monferrato	B	1	—
Id.	Pozzolo Formigaro	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Tortona	B	1	1
Id.	Valenza	B	2	—
Aosta	Arvier	B	5	—
Id.	Ayas	B	—	2
Id.	Brusson	B	—	1
Id.	Cogne	B	18	—
Id.	Courmayeur	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	La Thuile	B	20	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Pré-Saint-Didier	B	14	—
Id.	Id.	O	5	—
Id.	San Giusto Canavese	B	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	8	—
Id.	Valtournanche	B	1	—
Arezzo	Castel San Niccolò	B	1	—
Bergamo	Ardesio	B	1	—
Id.	Bolgare	B	1	—
Id.	Brignano Gera d'A.	B	4	3
Id.	Caravaggio	B	8	6
Id.	Casirate d'Adda	B	2	—
Id.	Cavernago	B	—	5
Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Parzanica	B	—	8
Id.	Piazzolo	B	—	1
Id.	Torre de' Busi	B	1	—
Id.	Treviglio	B	1	—
Id.	Villa d'Ogna	B	—	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Camisano	B	14	6
Id.	Grizzana	B	2	—
Id.	Castiglione dei Pepoli	B	1	9
Bolzano	Malles Venosta	B	5	10
Brescia	Acquafredda	B	2	2
Id.	Bagnolo Mella	B	4	2
Id.	Cassano Bresciano	B	3	2
Id.	Borgo S. Giacomo	B	—	5
Id.	Brescia	B	1	5
Id.	Calvisano	B	4	1
Id.	Castenedolo	B	3	1
Id.	Cigole	B	—	13
Id.	Coccaglio	B	3	—
Id.	Gambara	B	—	2
Id.	Ghedi	B	3	6
Id.	Gottolengo	B	—	—
Id.	Isorella	B	—	7
Id.	Leno	B	13	7
Id.	Lonato	B	3	4
Id.	Manerbio	B	5	8
Id.	Montichiari	B	10	3
Id.	Offlaga	B	3	2
Id.	Orzinuovi	B	1	3
Id.	Orzivecchi	B	2	10
Id.	Padenghe	B	—	2
Id.	Pallazzolo sull'Oglio	B	—	1
Id.	Pavone del Mella	B	—	3
Id.	Pedergnaga Oriano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	2	10
Id.	Pralboino	B	—	2
Id.	Quinzano d'Oglio	B	2	2
Id.	Remedello	B	4	2
Id.	Urago d'Oglio	B	—	2
Id.	Verolanuova	B	8	5
Id.	Visano	B	2	3
Como	Albavilla	B	—	1
Id.	Albese con Cassano	B	—	3
Id.	Alserio	B	—	4
Id.	Alzate Brianza	B	—	2
Id.	Appiano Gentile	B	5	—
Id.	Asso	B	1	—
Id.	Barzago	B	1	6
Id.	Cabiate	B	—	1
Id.	Capiago	B	—	2
Id.	Cernobbio	B	—	1
Id.	Cesello Brianza	B	1	1
Id.	Erba	B	4	5
Id.	Guanzate	B	2	—
Id.	Inverigo	B	5	1
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Missaglia	B	1	—
Id.	Molteno	B	5	1
Id.	Orsenigo	B	—	5
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	Seprio	B	1	—
Id.	Sirone	B	2	8
Id.	Valbrona	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Cremona	Annicco	B	1	2
Id.	Ca' d'Andrea	B	1	—
Id.	Cappella Cantone	B	1	2
Id.	Cappella de' Picenar.	B	—	1
Id.	Casalbuttano	B	—	1
Id.	Casaletto Ceredano	B	1	1
Id.	Casalmaggiore	B	1	1
Id.	Casteldidone	B	1	5
Id.	Castelleone	B	2	3
Id.	Castelverde	B	—	1
Id.	Cella Dati	B	—	4
Id.	Cicognolo	B	2	1
Id.	Cingia de' Botti	B	1	2
Id.	Corte de' Frati	B	2	4
Id.	Crema	B	1	1
Id.	Cremona	B	7	7
Id.	Derovere	B	6	3
Id.	Gadesco Pieve Delm.	B	2	1
Id.	Gombito	B	1	—
Id.	Grontardo	B	8	4
Id.	Motta Baluffi	B	1	4
Id.	Olmeneta	B	—	1
Id.	Palazzo Pignano	B	—	1
Id.	Palvareto	B	1	—
Id.	Persico Dosimo	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	2	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	—	1
Id.	Robecco d'Oglio	B	1	1
Id.	S Daniele Ripa Po	B	3	—
Id.	S. Martino al Lago	B	1	—
Id.	Scandolara Ravara	B	8	—
Id.	Scandolaro Ripa d'O.	B	1	1
Id.	Soncino	B	—	2
Id.	Sospiro	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	3	—
Id.	Torricella Pizzo	B	5	5
Id.	Vailate	B	2	—
Id.	Voltido	B	4	1
Cuneo	Castellinaldo	B	—	2
Id.	Cherasco	B	—	7
Id.	Clevesano	B	—	1
Id.	Crissolo	B	—	1
Id.	Fossano	B	5	7
Id.	Genola	B	2	—
Id.	Mondovì	B	1	—
Id.	Montà	B	—	4
Id.	Paesana	B	—	1
Id.	Priola	B	1	—
Id.	Salmour	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	1
Id.	Tarantasca	B	—	2
Id.	Sampeyre	B	—	4
Firenze	Barberino di Mugello	B	—	1
Id.	Prato	B	1	—
Id.	Vernio	B	4	—
Genova	Avegno	B	1	—
Id.	Castigl. Chiavarese	B	1	—
Id.	Chiavari	B	—	1
Id.	Montoggio	B	2	—
Id.	Orero	B	2	—
Id.	Portofino	B	1	—
Id.	Rapallo	B	1	—
Id.	Recco	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	2	—
Imperia	Castel Vittorio	B	1	—
Id.	Cosio d'Arroscia	B	1	—
Id.	Id.	O	11	—
Id.	Mendatica	B	7	—
Id.	Rezzo	B	5	—
Id.	Triora	B	1	—
La Spezia	Ortonovo	B	5	—
Livorno	Livorno	B	21	3
Lucca	Forte dei Marmi	B	1	3
Id.	Pietrasanta	B	16	5
Id.	Seravezza	B	2	1
Mantova	Acquanegra s. Chiese	B	1	1
Id.	Asola	B	3	—
Id.	Casalmoro	B	1	—
Id.	Castigl. delle Stiviere	B	—	1
Id.	Gazoldo degli Ippol.	B	—	1
Id.	Mariana Mantovana	B	—	5
Id.	Medole	B	—	1
Id.	Redondesco	B	1	1
Id.	Rivarolo Mantovano	B	1	1
Id.	Solferino	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Massa e Carrara	Aulla	B	9	—
Id.	Carrara	B	2	—
Id.	Massa	B	5	—
Id.	Montignoso	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	2
Id.	Abbadia Cerreto	B	—	1
Id.	Albairate	B	—	1
Id.	Arcore	B	—	1
Id.	Assago	B	—	1
Id.	Besana in Brianza	B	—	1
Id.	Besate	B	—	2
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cavacurta	B	—	1
Id.	Cavenago di Brianza	B	—	1
Id.	Crespiatica	B	—	1
Id.	Lentate sul Seveso	B	—	1
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Sant'Angelo Lodig.	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	1
Id.	San Rocco al Porto	B	—	1
Id.	Settimo Milanese	B	—	1
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	—	1
Modena	Formigine	B	1	1
Id.	Lama Mocogno	B	—	10
Id.	Montefiorino	B	—	1
Novara	Baceno	B	—	1
Id.	Borgo Lavezzaro	B	1	1
Id.	Borgomanero	B	8	—
Id.	Crevola d'Ossola	B	—	3
Id.	Domodossola	B	1	4
Id.	Ghemme	B	1	4
Id.	Granozzo con Montic.	B	—	1
Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Romentino	B	1	—
Id.	Tornaco	B	—	1
Id.	Vespolate	B	8	—
Parma	Busseto	B	—	17
Id.	Cortile San Martino	B	—	1
Id.	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	5	—
Id.	Fontanellato	B	1	13
Id.	Noceto	B	1	—
Id.	Parma	B	2	—
Id.	Polesine Parmense	B	2	—
Id.	Roccabranca	B	10	1
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	5	4
Id.	S. Secondo Parmense	B	7	—
Id.	Sissa	B	6	11
Id.	Soragna	B	—	6
Id.	Sorbolo	B	6	5
Id.	Zibello	B	5	—
Pavia	Alagna	B	4	1
Id.	Albonese	B	1	2
Id.	Albuzzano	B	3	4
Id.	Borgo Priola	B	1	1
Id.	Carbonara	B	1	1
Id.	Casei Gerola	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	1	1
Id.	Casorate	B	—	2
Id.	Cigognola	B	1	—
Id.	Cura Carpignano	B	2	—
Id.	Fossarmato	B	3	—
Id.	Frascarolo	B	1	—
Id.	Garlasco	B	1	2
Id.	Lardirago	B	1	—
Id.	Linarolo	B	—	1
Id.	Lungavilla	B	1	—
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Pavia	B	1	1
Id.	Rivanazzano	B	2	1
Id.	Robbio	B	—	1
Id.	S. Giorgio di Lomell.	B	8	2
Id.	S. Martino Siccomar.	B	2	2
Id.	Tromello	B	3	—
Id.	Valeggio	B	—	1
Id.	Valle Salimbene	B	1	1
Id.	Varzi	B	—	6
Id.	Vistarino	B	1	2
Id.	Voghera	B	—	1
Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Alserio	B	1	—
Id.	Besenzone	B	3	—
Id.	Castell'Arquata	B	1	—
Pisa	Montopoli Val d'Arn.	B	—	1
Id.	Palaia	B	—	1
Id.	Pisa	B	4	5
Reggio nell'Emil.	Bagnolo in Piano	B	2	5
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	—	12
Id.	Campegine	B	1	—
Id.	Castellarano	B	5	—
Id.	Castelnuovo di sotto	B	1	—
Reggio nell'Emil	Cavriago	B	1	1
Id.	Gattatico	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	50	86
Id.	Vetto d'Enza	B	1	1
Sondrio	Bianzone	B	—	1
Id.	Castello dell'Acqua	B	—	1
Id.	Castione	B	—	3
Id.	Chiuro	B	—	6
Id.	Poggiridenti	B	—	1
Id.	Ponte di Valtellina	B	—	8
Id.	Villa di Tirano	B	—	8
Torino	Buriasco	B	2	—
Id.	Carignano	B	5	4
Id.	Cesana Torinese	B	1	—
Id.	Chivasso	B	1	—
Id.	Druent	B	—	1
Id.	Lemie	B	2	—
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Villafranca Sabauda	B	13	3
Trento	Ossana	B	—	4
Id.	Vermiglio	B	5	35
Id.	Roncone	B	—	9
Id.	Stenico	B	1	1
Id.	Strembo	B	—	1
Id.	Villa Rendena	B	—	3
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Bardello	B	—	2
Id.	Breblia	B	1	—
Id.	Cantello	B	1	—
Id.	Cittiglio	B	—	2
Id.	Cunardo	B	2	1
Id.	Daverio	B	1	—
Id.	Galliate Lombardo	B	1	1
Id.	Gavirate	B	1	—
Id.	Leggiuno	B	—	1
Id.	Malgesso	B	2	1
Id.	Malnate	B	2	—
Id.	Masciago	B	8	—
Id.	Rancio	B	—	1
Id.	Varano Borghi	B	1	—
Vercelli	Crova	B	—	2
Id.	Desana	B	—	1
Id.	Lignana	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Roasio	B	—	1
Id.	Sali Vercellese	B	—	1
			644	674
	Mal rossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Fermo	S	3	—
Id.	Monteprandone	S	1	—
Id.	Monterinaldo	S	1	—
Id.	Rapagnano	S	—	1
Id.	Santelpidio a Mare	S	—	3
Belluno	Alano di Piave	S	1	—
Id.	Auronzo	S	—	1
Id.	Belluno	S	1	4
Id.	Tambre d'Alpago	S	3	—
Bergamo	Almenno S. Salvatore	S	—	1
Bolzano	Bolzano	S	1	—
Id.	Appiano	S	2	1
Id.	Caldaro	S	2	1
Id.	Prato allo Stelvio	S	—	1
Id.	Brunico	S	1	—
Id.	Ultimo	S	—	2
Brescia	Calvagese della Riv.	S	—	2
Id.	Montichiari	S	—	1
Id.	Muscoline	S	—	1
Cosenza	Piane Crati	S	3	—
Id.	S. Pietro in Guarano	S	2	—
Id.	Celico	S	3	—
Id.	Luzzi	S	10	—
Foggia	Lesina	S	1	—
Gorizia	Caporetto	S	1	—
Id.	Circhina	S	4	—
Id.	Gorizia	S	3	2
Milano	Bernareggio	S	—	1
Napoli	Serrara Fontana	S	1	—
Padova	Cervarese S. Croce	S	1	—
Id.	Este	S	—	1
Id.	Ponso	S	—	1
Id.	Rovolon	S	1	—
Id.	Sant'Urbano	S	1	—
Id.	Teolo	S	1	—
Parma	Noceto	S	5	—
Pavia	Lomello	S	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	S	1	—
Id.	Zerbolò	S	—	1
Pesaro Urbino	Pesaro	S	—	1
Pola	Pola	S	—	1
Ravenna	Lugo	S	—	1
Roma	Riano	S	1	—
	Segue: Malrossino dei suini.			
Rovigo	Adria	S	2	2
Teramo	Cellino Attanasio	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Borgo	S	—	1
Id.	Cavareno	S	—	2
Id.	Clès	S	—	1
Id.	Revò	S	—	1
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Tuenno	S	—	1
Id.	Beseno	S	—	2
Id.	Mezzocorona	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Roverè della Luna	S	—	1
Treviso	Casier	S	2	1
Id.	Cessalto	S	1	—
Id.	Vittorio Veneto	S	1	1
Trieste	Trieste	S	—	1
Udine	Fagagna	S	2	—
Id.	Martignacco	S	1	2
Id.	Moruzzo	S	1	—
Id.	Udine	S	2	2
Vercelli	Mottalciata	S	—	2
Id.	Roasio	S	—	1
Id.	Santhià	S	—	3
Verona	Caprino Veronese	S	—	1
Id.	Verona	S	—	1
Vicenza	Pozzoleone	S	—	1
Id.	Valdagno	S	—	1
			67	61
	Peste e setticemia dei suini.			
Alessandria	Rosignano Monferr.	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	1	—
Id.	Terranova Bracciol.	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	2	—
Id.	Roccafluvione	S	—	1
Bologna	Bologna	S	1	1
Id.	Borgo Panigale	S	2	—
Bolzano	Appiano	S	1	—
Brescia	Gambara	S	—	1
Id.	Lonato	S	—	1
Campobasso	Ururi	S	—	1
Frosinone	Aquino	S	—	1
Id.	Ceccano	S	—	3
Id.	Vallemaio	S	13	7
Macerata	Recanati	S	3	—
Id.	Monte San Giusto	S	1	—
Id.	Matelica	S	1	—
Novara	Casalino	S	1	—
Pistoia	Lamporechio	S	1	—
Reggio nell'Emil.	Rubiera	S	1	—
Id.	Sant'Ilario d'Enza	S	—	1
Rieti	Rocca Sinibalda	S	2	—
Rovigo	Porto Tolle	S	—	5
Sassari	Bonorva	S	—	1
Siena	Asciano	S	8	—
Id.	Chianciano	S	1	—
Id.	Pienza	S	1	—
Id.	Siena	S	2	2
Teramo	Teramo	S	—	3
Trieste	S. Canzian d'Isonzo	S	—	1
Venezia	Campagna Lupia	S	1	—
Id.	Cavarzere	S	1	—
Id.	Chioggia	S	3	—
Id.	Cona	S	3	—
Id.	Grisolera	S	1	—
Id.	Noale	S	1	—
Id.	Portogruaro	S	1	—
Vicenza	Malo	S	2	—
			57	29
	Morva.			
Lecce	Maglie	E	—	1
Id.	Sogliano Cavour	E	—	1
			—	2
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Sciacca	E	2	—
Belluno	Belluno	E	1	—
Id.	Feltre	E	1	—
Campobasso	Busso	E	1	—
Foggia	Cerignola	E	—	1
Napoli	Albanova	E	7	—
Id.	Atella di Napoli	E	2	1
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	2	—
Id.	Napoli	E	28	—
Id.	Nola	E	2	—

Segue: *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Napoli	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	—	1
Id.	Baucina	E	—	1
Id.	Marineo	E	3	—
Id.	Misilmeri	E	1	—
Salerno	Maiori	E	2	—
Id.	Praiano	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Taranto	Castellaneta	E	—	1
Trapani	Marsala	E	1	—
Udine	Tolmezzo	E	1	—
			61	5

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Napoli	Aversa	Can	—	1
Id.	Frattamaggiore	Can	—	1
Id.	Monte di Procida	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	6
Id.	Sant'Anastasia	Can	—	1
Id.	Torre Annunziata	Can	—	1
Treviso	San Vendemiano	Can	—	1
			—	12

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Campobasso	Gallo	E	—	10
Id.	Gambatesa	E	1	—
Id.	Pietracatella	E	1	—
Id.	Riccia	E	1	—
Foggia	Castelluccio Valmag.	E	—	1
Grosseto	Scansano	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	1	—
Id.	Visso	O	1	—
Id.	Camerino	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Potenza	Pescopagano	O	1	1
Id.	Avigliano	O	—	1
Roma	Vallepietra	O	—	1
Salerno	Teggiano	E	—	1
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Vercelli	Rovasenda	E	—	1
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			16	16

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Brindisi	Francavilla Fontana	O	—	1
Catania	Militello Val Catania	O	2	—
Id.	Misterbianco	O	—	1
Frosinone	Picinisco	O	—	1
Potenza	Muro Lucano	O	1	—
			3	3

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Pratovecchio	B	1	—
Belluno	Feltre	B	—	3
Bologna	Molinella	B	2	—
Id.	S Pietro in Casale	B	2	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	3	—
Ferrara	Ferrara	B	—	2
Macerata	Potenza Picena	B	1	—
Modena	Modena	B	1	—
Novara	Cannobio	B	1	3
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Nibbiola	B	—	1
Id.	Novara	B	1	—
Padova	Este	B	—	
Id.	S. Martino di Lupari	B	—	1
Roma	Roma	B	—	5
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Vicenza	Pojana Maggiore	B	—	1
			24	17

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Foggia	Monteleone di Puglia	B	—	1
Ravenna	Cervia	B	—	1
Roma	Civitavecchia	B	—	5
Id.	Roma	B	—	1
Treviso	Cordignano	B	—	1
Id.	Paese	B	—	3
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Vicenza	Thiene	B	—	1
			—	14

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Comunanza del Litt.	B	—	2
Id.	Montefalcone Appen.	B	—	2
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
			[illegible]	4

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Padova	Montagnana	P	1	—
Id.	Selvazzano Dentro	P	—	1
			1	1

B, bovina; Bl, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(6006)

RIEPILOGO

dal 16 al 30 settembre 1935-XIII, n. 18.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	33	55	61
2	Carbonchio sintomatico	7	10	15
3	Afta epizootica	30	318	1318
4	Mal rossino dei suini	26	71	128
5	Peste e setticemia dei suini	20	38	86
6	Morva	1	2	2
7	Farcino criptococcico	10	25	66
8	Rabbia	2	7	12
9	Rogna	11	22	32
10	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	5	6
11	Aborto epizootico	11	23	41
12	Tubercolosi bovina	5	8	14
13	Diarrea dei vitelli	2	3	6
14	Colera dei polli	1	2	2

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.